



COMUNE DI CELENZA SUL TRIGNO PROVINCIA DI CHIETI

CONTRATTO COLLETTIVO DECENTRATO PER LA DISCIPLINA DI INCENTIVAZIONE DELLE POLITICHE DI SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE E DELLA PRODUTTIVITA' PER LA PARTE ECONOMICA ANNO 2010

L'anno **DUEMILAUNDICI**, il giorno **CINQUE** del mese di **DICEMBRE** (5/12/2011), alle ore 12,00, in Celenza sul Trigno, presso la Sede Comunale in Corso Umberto I, 23, si sono riunite le Delegazioni trattanti di questo Comune (costituite a norma di quanto disposto dall'art. 10, del C.C.N.L. 1° aprile 1999) nelle seguenti persone:

--Dott. <u>D'AMBROSIO Aldo</u>	Segretario Comunale/Presidente delegazione trattante di parte pubblica
- <u>assente</u>	Rappresentante Sindacale F.P. - CGIL
- <u>Gabriele MARTELLI</u>	Rappresentante Sindacale FPS - CISL
- <u>assente</u>	Rappresentante Sindacale UIL – ENTI LOCALI
- <u>assente</u>	Rappresentante Sindacale SPPL/FIALP/CISAL
-Rag. Cristina DI NUNZIO	segretaria aziendale in assenza R.S.U.

Assume le funzioni di segretario verbalizzante la Rag. Cristina DI NUNZIO.

LE PARTI

Visti i C.C.N.L. del comparto del personale delle "Regioni - Autonomie Locali", definitivamente stipulati in data 31 marzo 1999 e 1° aprile 1999;

Visto il CCNL del personale del comparto "Regioni – Autonomie locali" per il quadriennio normativo 2002 - 2005 e biennio economico 2002 - 2003, sottoscritto in data 22.01.2004;

Visto il C.C.N.L. del personale del comparto "Regioni – Autonomie locali", sottoscritto in data 11.04.2008;

Vista la deliberazione G.C. n. 12 del 4/marzo/2008, con la quale si provvedeva a nominare i componenti della delegazione trattante di parte pubblica in sede di contrattazione decentrata;

Vista la deliberazione di G.C. n. 64 del 24/10/2011, avente ad oggetto: "Direttive al Presidente della delegazione trattante di parte pubblica per la contrattazione decentrata integrativa anni 2010/2011;

Vista l'ipotesi di Contratto Collettivo Decentrato per la parte economica relativa all'anno 2010, sottoscritta in data 9/11/2011;

Vista il parere favorevole del revisore dei conti, acquisito in data 22/novembre/2011, ai sensi dell'art. 5, comma 3, C.C.N.L. 1/4/1999 e dell'art. 40 bis D. Lgs. n. 165/2001;

Vista la deliberazione di G.C. n. 72 del 28/11/2011, con la quale si autorizzava il Presidente della delegazione trattante di parte pubblica alla sottoscrizione dell'ipotesi di Contratto Collettivo decentrato per gli anni 2010/2011, sottoscritte in data 9/11/2011.

CONVENGONO

e sottoscrivono l'allegato Contratto Collettivo Decentrato per la disciplina di incentivazione delle politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività, valido per la parte economica **anno 2010**.



INDICE

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - Ambito di applicazione e durata

Art. 2 - Interpretazione autentica delle clausole controverse

TITOLO II - COSTITUZIONE DEL FONDO RELATIVO ALLE RISORSE PER LE POLITICHE DI SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE E PER LA PRODUTTIVITÀ

Art. 3 - Costituzione del Fondo di cui all'art. 31 CCNL del 22.1.2004.

TITOLO III - UTILIZZO DELLE RISORSE STABILI

Art. 4 - Utilizzo delle risorse stabili per il finanziamento dell'indennità di comparto.

Art. 5 - Utilizzo delle risorse stabili per il finanziamento delle progressioni economiche orizzontali già effettuate a tutto il 31/12/2010, ai sensi dell'art. 17, comma 2, lett. h) CCNL 1/4/1999.

Art. 6 - Utilizzo delle risorse stabili per il finanziamento di indennità previste da Contratti Collettivi Nazionali.

TITOLO IV – DISPOSIZIONI FINALI

Art. 7 Rinvio dinamico ripartizione fondo ex art. 92 D. Lgs. n. 163/2006

Art. 8 – Norme finali

CS



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1 - AMBITO DI APPLICAZIONE E DURATA

Il presente contratto disciplina le modalità di utilizzo delle risorse destinate all'incentivazione delle politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività per l'**anno 2010**, in applicazione del disposto dell'art. 5, comma 1, del CCNL 1.4.1999, come sostituito dall'art. 4 del CCNL del 22.1.2004.

La disciplina dei singoli istituti inerenti l'utilizzo delle risorse di cui al comma precedente, salvo diversa successiva disposizione derivante dalla contrattazione collettiva nazionale o accordo tra le parti stipulanti il presente contratto, è, peraltro, da ritenersi valida fino alla stipula dei prossimi contratti collettivi nazionali di comparto.

Il presente contratto nei limiti delle risorse complessive e di quelle destinate ai singoli istituti del salario accessorio, nonché per la disciplina relativa alle modalità ed ai criteri di utilizzo delle risorse s'intende rinnovato tacitamente di anno in anno fino alla sottoscrizione del successivo che ne definirà per l'anno di riferimento i nuovi importi.

Le parti si rincontreranno al momento in cui verranno diramate eventuali ulteriori istruzioni ministeriali di applicazione delle disposizioni del Decreto Lgs. 150/2009; al momento restano efficaci le disposizioni del CCDI del quadriennio normativo 2006/2009 già vigenti presso l'Ente, se e qualora conformi alla normativa vigente in materia.

ART. 2 - INTERPRETAZIONE AUTENTICA DELLE CLAUSOLE CONTROVERSE

Dato atto che:

1) Le pubbliche amministrazioni non possono in ogni caso sottoscrivere in sede decentrata contratti collettivi integrativi in contrasto con i vincoli e con i limiti risultanti dai contratti collettivi nazionali o che disciplinano materie non espressamente delegate a tale livello negoziale ovvero che comportano oneri non previsti negli strumenti di programmazione annuale e pluriennale di ciascuna amministrazione. Nei casi di violazione dei vincoli e dei limiti di competenza imposti dalla contrattazione nazionale o dalle norme di legge, le clausole sono nulle, non possono essere applicate e sono sostituite ai sensi degli articoli 1339 e 1419, secondo comma, del codice civile.

(art. 40, comma 3 quinquies - 4° e 5° - del d.lgs. 165/2001, come modificato dal D.lgs. 150/2009)

2) Le clausole relative all'applicazione degli specifici istituti contrattuali relativi al trattamento economico dei lavoratori in contrasto con disposizioni imperative di legge o di CCNL vigenti sono date come non apposte e automaticamente sostituite da queste ultime; nel caso in cui sorgano controversie sull'interpretazione di legittime clausole contenute nel presente contratto le parti si incontrano entro trenta giorni a seguito di specifica richiesta formulata da uno dei sottoscrittori per definire consensualmente il significato. L'eventuale accordo d'interpretazione autentica sostituisce fin dall'inizio della vigenza la clausola controversa.



OP

OP

TITOLO II

COSTITUZIONE DEL FONDO RELATIVO ALLE RISORSE PER LE POLITICHE DI SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE E PER LA PRODUTTIVITÀ

ART. 3 - COSTITUZIONE DEL FONDO DI CUI ALL'ART. 31 CCNL 22/01/2004


Il fondo destinato alle politiche di sviluppo delle risorse umane ed alla produttività, in applicazione dell'art. 31 del CCNL del 22/01/2004, per l'anno 2010 risulta costituito come da prospetto seguente (così come quantificato con determinazione del Responsabile del Servizio Finanziario n. 199 del 18/11/2010).

Si dà atto che le risorse disponibili (economie derivanti da risorse stabili e, quindi, da riportare nell'anno successivo) relative all'anno 2010 ammontano a € 5.135,54. Pertanto, visto il lasso di tempo trascorso le stesse saranno riportate in aumento delle risorse relative all'anno 2011.

COSTITUZIONE DELLE RISORSE FINANZIARE DESTINATE ALLA INCENTIVAZIONE DELLE POLITICHE DI SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE E DELLA PRODUTTIVITA'

ANNO 2010



RISORSE DECENTRATE STABILI ANNO 2010			
CONTRATTO	DESCRIZIONE	IMPORTO IN LIRE	IMPORTO IN EURO
C.C.N.L. 01/04/1999	Art. 14 comma 4 - riduzione 3% risorse destinate al lavoro straordinario anno 1999		€ -
	Art. 15 comma 1 lettera a) risorse ex art. 31 comma 2 ex lett. b) <i>fondo per la remunerazione di particolari condizioni di disagio pericolo o danno</i> ex lett. c) <i>fondo per compensare particolari posizioni di lavoro e responsabilità</i> ex lett. d) <i>fondo per la qualità della prestazione individuale</i> ex lett. e) <i>fondo per la produttività collettiva e per il miglioramento dei servizi</i>	L. - L. - L. - L. -	€ 6.785,00 
	Art. 15 comma 1 lettera b) risorse aggiuntive destinate nell'anno 1998 al trattamento economico accessorio	L. -	€ -
	Art. 15 comma 1 lettera c) risparmi di gestione destinati nell'anno 1998 al trattamento economico accessorio	L. -	€ -
	Art. 15 comma 1 lettera f) risparmi ex art.2 comma 3 D.Lgs. n. 29/1993	L. -	€ -
	Art. 15 comma 1 lettera g) risorse destinate per l'anno 1998 al finanziamento dell'istituto del L.E.D.	L. -	€ 3.355,95
	Art. 15 comma 1 lettera h) risorse destinate al finanziamento dell'indennità di direzione e di staff per il personale ex VIII Q.F.	L. -	€ -
	Art. 15 comma 1 lettera i) minori oneri derivanti da riduzione di posti di organico del personale con qualif.dirigenziale	L. -	€ -
	Art. 15 comma 1 lettera j) risorse pari allo 0,52% monte salari anno 1997	L. -	€ 1.381,37

	Art. 15 comma 1 lettera l) risorse del personale trasferito per processi di decentramento e delega di funzioni	L. -	€ -
	Art. 15 comma 5 risorse da destinare ad incrementi della dotazione organica in relazione all'attivazione di nuovi servizi e/o accrescimento degli esistenti dall'01/01/03	L. -	
C.C.N.L. 05/10/2001	Art. 4 comma 1 incremento 1,1% del monte salari anno 1999		€ 2.726,02
	Art. 4 comma 2 recupero RIA e assegni personali acquisiti al fondo personale cessato con decorrenza 01/01/2000		€ 1.167,65
	Quote mantenimento potenzialità Fondo Progressioni Economiche al 05/10/2001 (vedi all. n.)		
C.C.N.L. 22/01/2004	Art. 32 comma 1 incremento 0,62% del monte salari anno 2001		€ 1.447,54
	Art. 32 comma 2 incremento 0,50% del monte salari anno 2001		€ 1.167,37
	Quote retribuzioni progressioni economiche acquisite al fondo personale cessato periodo 1999-2003		€ -
	Quote mantenimento potenzialità Fondo Progressioni Economiche all'01/01/2004		
	Quota una tantum dello 0,62% del monte salari anno 2001 quale arretrato annualità 2003 (utilizzab.solo per l'anno 2004)		€
	Quota una tantum dello 0,50% del monte salari anno 2001 quale arretrato annualità 2003 (utilizzab.solo per l'anno 2004)		€
CCNL 2006	0,5% MONTE SALARI 2003		€ -
CCNL 2008	0,6% MONTE SALARI 2005		€ -
TOTALE RISORSE DECENTRATE STABILI ANNO 2010			€ 18.030,90



**RISORSE DECENTRATE VARIABILI
ANNO 2010**

CONTRATTO	DESCRIZIONE	IMPORTO IN LIRE	IMPORTO IN EURO
C.C.N.L. 01/04/1999	Art. 15 comma 1 - lettera d) (sostituito da art. 4 comma 4 CCNL 05/10/2001) somme derivanti dall'applicazione dell'art. 43 della Legge 449/1997: <i>economie derivanti da contratti di sponsorizzazione, accordi di collaborazione e convenzioni con soggetti pubblici e privati</i>		
	Art. 43 comma 5 - i titolari di centri di responsabilità amministrativa definiscono obiettivi di risparmi di gestione da conseguire in ciascun esercizio		
	Art. 15 comma 1 - lettera l) economie derivanti da trasformazione del rapporto di lavoro da full time a part time ai sensi e nei limiti dell'art. 1 - comma 57 e seguenti L. 662/1996 e successive integrazioni e modificazioni		
	Art. 15 comma 1 - lettera k) (come da art. 4 comma 3 CCNL 05/10/2001 risorse che specifiche disposizioni di legge finalizzano all'incentivazione di prestazioni o risultati del personale <i>Ex Art. 18 L. 109/94 (ora art. 92 D. lgs. 163/2006)</i> <i>Art. 59 comma 1 - lettera p) D.Lgs. 446/97 somme corrisposte per l'incentivazione del personale che svolge attività finalizzate al recupero dell'evasione ICI</i>		€ 4.099,73

	Compensi corrisposti per le attività di rilevazioni statistiche dell'ISTAT		
	Compensi per liquidazione delle spese nel processo tributario (art. 12 comma 1 lett. b) del D.L. 437/96 convertito in L. 556/96		
	Art. 15 comma 1 - lettera m) risparmi derivanti dall'applicazione della disciplina dello straordinario di cui all'art. 14 a consuntivo anno 2003		
	Art. 15 comma 2 ove sussista la capacità di bilancio dell'ente si possono integrare le somme del fondo sino all' 1,2% massimo su base annua del monte salari del personale riferito all'anno 1997		€ -
	Art. 15 comma 4 risparmi di gestione e risorse aggiuntive previo accertamento di servizi di controllo interno		
	Art. 15 - comma 5 - risorse necessarie a sostenere oneri del trattamento economico accessorio in caso di attivazione di nuovi servizi e processi di riorganizzazione finalizzati all'accrescimento di quelli esistenti ai quali sia correlato un aumento delle		
C.C.N.L. 14/09/2000	Art. 17 - comma 5 - le somme non utilizzate o non attribuite con riferimento alle finalità del corrispondente esercizio finanziario sono portate in aumento delle risorse dell'anno successivo. Economie derivanti dall'anno 2003)		€ -
	Art. 54 quota parte del rimborso spese per ogni notificazione di atti dell'amministrazione finalizzata al finanziamento di incentivi di produttività a favore di messi notificatori		
ccnl	ART.8 - COMMA 2 - 0,6% monte salari 2005		€ -
2006-2007	ART.8 - COMMA 2 - lett. A) 0,3 monte salari 2005	solo 2006	€ -
CCNL 2008	0,3% MONTE SALARI 2005 (spesa personale inferiore al 39% entrate correnti)	solo 2008	€ -
TOTALE RISORSE DECENTRATE VARIABILI ANNO 2010			€ 4.099,73

TOTALE COMPLESSIVO (RISORSE STABILI + VARIABILI) ANNO 2010	€ 22.130,63
---	--------------------

IMPIEGO RISORSE STABILI E VARIABILI ANNO 2010		
CONTRATTO	DESCRIZIONE	IMPORTO IN EURO
C.C.N.L. 01/04/1999	Art. 17 comma 2 - lettera b) Fondo per le progressioni orizzontali del personale in servizio all'01/01/2010	€2.312,60
C.C.N.L. 22/01/2004	Art. 33 comma 4 - richiamo tabella D Indennità di comparto: arretrato riconosciuto al personale dipendente anno 2003	
	Art. 33 comma 4 - richiamo tabella D Indennità di comparto: importi da riconoscere al personale dipendente anno 2004	€ 2.162,76
	Art. 32 comma 9 - Indennità al personale delle categorie A e B1 da riconoscere per l'anno 2004 (vedi all. N.)	
	Art. 36 comma 2 - Indennità responsabilità di particolari categorie di lavoratori	€ -



	Art. 36 comma 1 - compenso per l'esercizio di compiti che comportano specifiche responsabilità <i>(vedi all. Tabella "D")</i>	
	TOTALE 1	€ 4.475,36
C.C.N.L. 01/04/1999	Art. 17 comma 2 lettera d) - Indennità di turno, rischio , reperibilità, maneggio valori, orario notturno, festivo e notturno/festivo: <i>Indennità di rischio rideterminata secondo il CCNL 22/01/2004 - Art. 41 comma 1 (vedi allegata Tabella)</i> <i>Maggiorazione oraria (art. 11 - comma 12 - D.P.R. 268/87) (vedi all.)</i>	€ 420,00 € -
	Art. 17 comma 2 lettera e) -Compensi per l'esercizio di attività svolte in condizione particolarmente disagiate da parte del personale delle categorie A, B e C <i>(vedi all. Tabella)</i>	€ -
	Art. 17 comma 2 lettera a) -Compensi diretti ad incentivare la produttività ed il miglioramento dei servizi di cui: <i>impiego risorse stabili</i> € <i>impiego risorse variabili</i> <i>Progetti e prestazioni straordinarie</i>	€ -
	TOTALE 2	€ 420,00
		€ 4.895,36

Somme da contrattare per l'anno 2010

€ 17.235,27



Handwritten signature

Handwritten signature

TITOLO III

UTILIZZO DELLE RISORSE STABILI

ART. 4) UTILIZZO DELLE RISORSE STABILI PER IL FINANZIAMENTO DELL'INDENNITÀ DI COMPARTO.

Parte delle risorse stabili sono destinate alla corresponsione dell'indennità di comparto secondo la disciplina dell'art. 33 e per gli importi indicati in tabella D del CCNL del 22.0.2004. Il finanziamento dell'indennità di comparto derivante da nuove assunzioni previste nel piano annuale delle assunzioni destinate alla copertura di nuovi posti in organico (comprese quelle dovute a processi di mobilità), dall'entrata in vigore del CCNL del 22/01/2004 sono da reperire con mezzi di bilancio non gravando sul fondo per lo sviluppo delle risorse umane e per la produttività.

Nel caso di progressioni verticali effettuate a seguito dell'entrata in vigore del CCNL del 22.1.2004 grava sul fondo in parola il costo dell'indennità di comparto relativo alla categoria professionale di provenienza e non quello del nuovo inquadramento.

Il fondo destinato alla corresponsione dell'indennità di comparto relativamente **all'anno 2010**, è determinato nella misura complessiva di **€ 2.162,76**.

ART. 5) UTILIZZO DELLE RISORSE STABILI PER IL FINANZIAMENTO DELLE PROGRESSIONI ECONOMICHE ORIZZONTALI GIÀ EFFETTUATE A TUTTO IL 31.12.2010, AI SENSI DELL'ART. 17, COMMA 2, LETT. B) DEL CCNL DELL'1.4.1999

CRITERI PER LA PROGRESSIONE ORIZZONTALE E METODOLOGIA DI VALUTAZIONE (ART. 5, comma 2 CCNL).

Ai sensi dell'art. 34, comma 1, del CCNL del 22.1.2004, le risorse economiche già destinate alla progressione orizzontale all'interno della categoria sono interamente a carico del fondo di cui al precedente art. 3.

Gli importi utilizzati per le progressioni orizzontali non vengono detratti dal fondo in parola nel caso di cessazioni dal servizio, progressioni verticali o reinquadramenti comunque determinati del personale interessato. In tal modo le relative risorse risultano disponibili per le finalità contenute nel successivo titolo IV. Non vengono detratti, inoltre, gli importi determinati dalla posizione economica in godimento all'interno della categoria del personale assunto con processi di mobilità esterna.

L'accesso alle progressioni economiche orizzontali avviene nel rispetto dell'art. 9 del CCNL del 20/4/2008 e dell'art. 23 del D.lgs. 150/2009.

La selezione è effettuata sulla base di procedure improntate al metodo della valutazione comparativa dei dipendenti che sarà effettuata entro e non oltre il mese di Marzo dell'anno successivo a quello di riferimento, con la formulazione di una graduatoria unica (visto l'esiguo numero (sei) di dipendenti in servizio).

Il totale del Fondo per le Progressioni orizzontali è stabilizzato in **€ 2.312,60** (finanziamento delle progressioni orizzontali del personale in servizio al 1/1/2010).

Ai fini della progressione economica alla posizione immediatamente successiva della categoria di appartenenza è richiesto come requisito per la partecipazione alla relativa selezione almeno due anni di servizio nella posizione economica raggiunta alla data del 31.12 dell'anno precedente alla selezione;

Il metodo di valutazione, ai fini dello sviluppo economico orizzontale, ai sensi dell'art. 5 del CCNL del 31.03.1999 si basa sul nuovo sistema di valutazione adottato con deliberazione di G.C. n. 63 del 24/10/2011.

La valutazione è effettuata dal nucleo di valutazione.

Qualora il punteggio della valutazione complessiva sarà inferiore a 60/100 punti, il dipendente sarà escluso dalla selezione per lo sviluppo economico orizzontale. Non può partecipare alla selezione il personale che nell'ambito dell'anno solare di riferimento abbia superato i 30 (trenta) giorni di malattia; non considerando a tal fine le eventuali terapie salvavita.

Le progressioni si realizzano mediante l'acquisizione di posizioni economiche più elevate nell'ambito della categoria di appartenenza, fermo restando il profilo professionale posseduto;

I benefici economici della selezione decorreranno **dal 1° gennaio dell'anno di riferimento**.

Il Segretario Comunale/Responsabile del personale procederà a stilare la graduatoria unica, nei limiti delle risorse stanziare e destinate a tale scopo in sede di contrattazione decentrata. In caso di insufficienza delle risorse destinate, otterranno la progressione economica coloro che avranno il punteggio maggiore.

In caso di parità di punteggio e di insufficienza di risorse sarà preferito colui che non ha ancora ottenuto alcuna progressione orizzontale. In caso di ulteriore parità sarà preferito il dipendente che ha più anzianità di servizio nell'ente. In ogni caso, otterrà la progressione il dipendente che otterrà la media di punteggio maggiore nell'arco dell'ultimo triennio o nel quinquennio nella fascia maggiore.

Si precisa che il passaggio nelle posizioni economiche **B3** e **D3** non costituisce acquisizione della posizione giuridica superiore corrispondente a quella di primo inquadramento del personale appartenente alla ex quinta ed ottava qualifica, né tantomeno implica acquisizione del profilo professionale superiore.

ART. 6) UTILIZZO DELLE RISORSE STABILI PER IL FINANZIAMENTO DI INDENNITÀ PREVISTE DA CONTRATTI COLLETTIVI NAZIONALI.

INDENNITÀ DI TURNO, RISCHIO, REPERIBILITÀ, MANEGGIO VALORI, ORARIO NOTTURNO, FESTIVO E NOTTURNO FESTIVO (Art. 17, comma 2, lett. d), C.C.N.L.)

Il fondo, determinato in complessive € **420,00**, ai sensi dell'art.17, comma 2, lett. d) del C.C.N.L. del 01.04.1999, è finalizzato alla remunerazione di compiti che comportano oneri, rischi o disagi particolarmente rilevanti nonché alla reperibilità collegata alla particolare natura dei servizi che richiedono interventi d'urgenza. Esso è pertanto destinato alla corresponsione delle indennità di rischio. Dette indennità restano disciplinate dagli artt. 11, 12, 13 e 34 del D.P.R. 268/87, dall'art. 28 del D.P.R. 347/83 e dall'art. 49 del D.P.R. 333/90.

6.A) INDENNITÀ DI RISCHIO (art. 41 C.C.N.L. del 22.01.2004)


Il Fondo è destinato anche all'attribuzione di compensi per l'esercizio di compiti che comportino condizioni di particolare esposizione a rischio, così come individuati nell'allegato "B" al D.P.R. 25 giugno 1983, N. 347. Nel caso di questo Comune non vi sono figure a cui può essere riconosciuta tale indennità.

L'attribuzione dell'indennità di rischio avverrà nel pieno rispetto dei criteri, delle condizioni e delle modalità indicate nel suddetto Allegato "B" al D.P.R. 25 giugno 1983, N. 347.

L'indennità di rischio viene determinata nella misura di € **30,00** mensili lordi, con decorrenza dal **01.01.2011**, da corrispondere per i mesi di effettivo servizio, per una spesa complessiva annua presunta di € **420,00** (da ripartire sulla base degli effettivi giorni di esecuzione della prestazione. Il Responsabile del Servizio Finanziario verificherà l'effettiva presenza in servizio ai fini della liquidazione mensili).

6.B) COMPENSI PER L'ESERCIZIO DI COMPITI CHE COMPORTANO SPECIFICHE RESPONSABILITÀ (Art. 17 comma 2, lett. f) C.C.N.L. dell'1.04.1999, modificato dall'art. 36 del CCNL del 22.01.2004)

I compensi per l'esercizio di compiti che comportano specifiche responsabilità, quantificate in complessive € **8.000,00**, da erogare ai sensi dell'art. 17, comma 2°, lett. f) CCNL 1.4.1999, così come modificato dall'art. 36 del CCNL del 22.01.2004) del CCNL, vengono corrisposte a coloro che esercitano compiti che comportano specifiche responsabilità, non incaricati delle funzioni dell'area delle posizioni organizzative previste dall'art. 8 e 11 del C.C.N.L. del 31/03/1999. Pertanto, ai dipendenti, sottoelencati, inquadrati nella categoria C e D verranno corrisposte le indennità di responsabilità a fianco di ciascuno indicate:



6.B.1 ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO- CAT. C – Figura Professionale: : indennità annua lorda dell'importo di € 2.000,00 (compreso € 300,00 per compenso Responsabile Tributi, ai sensi dell'art. 17, comma 2, lettera i) del CCNL, come aggiunto dall'art. 36 del CCNL 21/1/2004).

6.B.2 ISTRUTTORE DIRETTIVO AMMINISTRATIVO- CAT. D – Figura Professionale: Istruttore direttivo amministrativo: indennità annua lorda dell'importo di € 2.000,00 (compreso € 300,00 per compenso qualifica Ufficiale di Stato civile, anagrafe ed elettorale, ai sensi dell'art. 17, comma 2, lettera i) del CCNL, come aggiunto dall'art. 36 del CCNL 21/1/2004).

6.B.3 ISTRUTTORE DIRETTIVO CONTABILE- CAT. D – Figura Professionale: Istruttore direttivo contabile: indennità annua lorda dell'importo di € 2.000,00.

6.B.4 ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO- CAT. D – Figura Professionale: Istruttore direttivo tecnico: indennità annua lorda dell'importo di € 2.000,00.

Tali incarichi sono e saranno assegnati secondo quanto previsto dall'art. 25 D. Lgs. n. 150/2009.

6.C) COMPENSI PER L'ESERCIZIO DI ATTIVITÀ SVOLTE IN CONDIZIONI PARTICOLARMENTE DISAGIATE DA PARTE DEL PERSONALE DELLE CATEGORIE A, B E C (ART. 17, COMMA 2, LETT. E) C.C.N.L. 01/04/1999).

1. Per attività svolte in condizioni particolarmente disagiate devono intendersi quelle situazioni lavorative che comportano, per la loro natura o forma organizzativa (orario e/o modalità di effettuazione della prestazione lavorativa), problemi per l'equilibrio psico-fisico del lavoratore o problemi per il normale svolgimento di relazioni sociali.
2. L'indennità relativa è corrisposta unicamente al personale che opera in modo diretto e continuativo nelle prestazioni lavorative corrispondenti, pertanto rapportata alla effettiva presenza in servizio.
3. Le specifiche attività di lavoro svolte in condizioni particolarmente disagiate e le indennità relative sono le seguenti:

6. D) FONDO PER LA PRODUTTIVITA' ED IL MIGLIORAMENTO DEI SERVIZI (Art. 17, comma 2, lett. a), C.C.N.L.)

Tale Fondo, determinato nell'importo complessivo di € 0, è destinato a promuovere il miglioramento organizzativo dell'attività gestionale e la produttività degli Uffici e dei Servizi comunali.

IMPIEGO RISORSE DECENTRATE STABILI ANNO 2011

Contratto	Descrizione	Importo in Euro
CCNL 1.4.1999	Art. 17 comma 2, lettera b) - Fondo per le progressioni orizzontali del personale in servizio all'1/1/2010	€ 2.312,60
CCNL 22.1.2004	Art. 33, comma 4, richiamo tabella D - Indennità di comparto personale dipendente anno 2011	€ 2.162,76
	Art. 32. comma 9 - Indennità responsabilità di particolari categorie di lavoratori	€ 0
CCNL 1.4.1999	Art. 17, comma 2, lettera d) - Indennità di turno, rischio, reperibilità, maneggio valori, orario notturno, festivo e notturno/festivo:	€ 0
CCNL 1.4.1999		€ 0
	Art. 17, comma 2, lettera) - Compensi diretti ad incentivare la produttività ed il miglioramento dei servizi	€ 0
	Art. 17, comma 2, lettera e) - Compensi per l'esercizio di attività svolte in condizione particolarmente disagiate da parte del personale delle categorie A, B e C	€ 0
	Art. 17, comma 2, lettera a) - Compensi diretti ad incentivare la produttività ed il miglioramento dei servizi	€ 0
	Art. 17, comma 2, lettera f) - compenso per l'esercizio di compiti che comportano specifiche responsabilità	€ 8.000,00
	TOTALE IMPIEGO RISORSE STABILI	€12.475,36

IMPIEGO RISORSE DECENTRATE VARIABILI ANNO 2011

	Descrizione	Importo in Euro
	Compensi corrisposti per le attività di rilevazioni statistiche dell'ISTAT	€ 0
	Art. 92 D. Lgs. n. 163/2006 (Compenso RUP)	€ 4.099,73
	TOTALE IMPIEGO RISORSE VARIABILI	€ 4.099,73

ART. 7) Rinvio dinamico ripartizione fondo ex art. 92 D. Lgs. N. 163/2006

1. Le norme del regolamento per la ripartizione del fondo di cui all'art. 92 D. Lgs. n. 163/2006 (v. deliberazione di G.C. n. 69/2001) si intendono modificate alla luce di qualsiasi norma sopravvenuta contenuta in provvedimenti legislativi nazionali e regionali.

2. In tali evenienze, in attesa della formale modificazione del regolamento, si applica la nuova norma di carattere nazionale o regionale.

3. Il presente accordo non ha efficacia retroattiva.

ART. 8) NORME FINALI

Le parti danno atto che le risorse disponibili (economie derivanti da risorse stabili e, quindi, da riportare nell'anno successivo) relative all'anno 2010 ammontano a € 5.135,54. Pertanto, visto il lasso di tempo trascorso, le stesse saranno riportate in aumento delle risorse relative all'anno 2011.

Per quanto non previsto dal presente CCDI in relazione agli istituti dallo stesso disciplinati si rinvia alle disposizioni dei contratti collettivi nazionali di lavoro ed alle disposizioni di legge ed aventi forza di legge, attualmente vigenti.

Le disposizioni contenute in precedenti contratti collettivi decentrati integrativi nelle materie non disciplinate dal presente contratto conservano la propria efficacia sino alla loro sostituzione fatto salvo quanto disposto nei precedenti articoli 1 e 2.

Ai sensi dell'art. 40 bis del D.Lgs. n. 165/2001, l'amministrazione ha l'obbligo di pubblicare in modo permanente sul proprio sito web, con modalità che garantiscano la piena visibilità e accessibilità delle informazioni ai cittadini, la documentazione trasmessa annualmente all'organo di controllo in materia di contrattazione integrativa.

Letto, confermato e sottoscritto.

LE DELEGAZIONI TRATTANTI:

1. Delegazione di parte pubblica:

- **Il Presidente - dott. Aldo D'AMBROSIO**



2. Delegazione di parte sindacale :

- Segretaria aziendale (R.S.U. assente)

Rag. Cristina DI NUNZIO



Organizzazione sindacali territoriali di categoria firmatarie del CCNL

C.G.I.L. FP : ASSENTE

- **C.I.S.L - FPS : Gabriele MARTELLI**



- U.I.L. FLP: ASSENTE

- DICCAP ("Snalcc – Fenal – Sulpm") : ASSENTE